

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata "**Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.**" in breve **ERF**

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Venezia. Potranno essere istituite altre sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, ed essere soppresse quelle esistenti.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). La Società può essere prorogata o sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4 – Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio del servizio anche di interesse generale connesso con l'esecuzione di trasporti ferroviari e di servizi logistici.

A tal fine la società potrà effettuare:

- a) la costruzione di raccordi ferroviari ed altri impianti connessi a servizi di interesse generale, nonché di fabbricati per uso industriale, depositi, uffici ed abitazioni; La manutenzione di materiale rotabile.
- b) la gestione di raccordi ferroviari od altri impianti, anche in regime di concessione da parte di Comuni od altri Enti pubblici e privati;
- c) attività correlata a quella principale di studi e ricerche nel campo della mobilità ferroviaria;
- d) ogni altra operazione finanziaria, industriale, immobiliare e commerciale, necessaria od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale;
- e) attività di formazione, studio e progettazione nel campo ferroviario e dei trasporti in genere.

La Società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che si rendessero necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o connesso al proprio; potrà compiere operazioni di importazione ed esportazione; assumere e conferire appalti o subappalti, assumere e conferire agenzie e rappresentanze per i beni e servizi

oggetto della propria attività; potrà concedere a terzi garanzie che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 758.381,00 (settecentocinquantomilatrecentottantuno/00) diviso in 624.000 (seicentoventiquattromila) azioni senza valore nominale.

Essendo le azioni senza valore nominare i corrispondenti titoli azionali dovranno contenere quanto indicato all'art. 2354, comma 3, punto 3) del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile. In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Pubblici o da Società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, da detti Enti.

Art. 6 – Azioni ordinarie, soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea. La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 7 – Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

Le azioni sono trasferibili solo ai soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5.

Il trasferimento di azioni potrà avvenire anche frazionatamente. Qualora un socio intenda trasferire a terzi – tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito – le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà ad inoltrare la comunicazione a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione del capitale della Società.

Art. 8 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9 – Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- il revisore o la società di revisione legale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato,

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzianti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 11 – Convocazione

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo del territorio dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea sarà convocata mediante avviso comunicato ai Soci per lettera raccomandata, posta elettronica o telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea e comunque in conformità alle disposizioni di legge. In caso di convocazione a mezzo telefax o di posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366 codice civile, comma 4.

Art. 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del codice civile. L'Organo Amministrativo può, nei casi previsti dalla legge, prorogare tale termine fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata per le deliberazioni di rispettiva competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Inoltre, la convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Art. 13 – Intervento e voto

Possono intervenire alla Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci.

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee nei limiti di cui all'articolo 2372 codice civile.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 15 – Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile nonché:

- a) sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- b) sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e sul relativo compenso;
- c) sulla relazione previsionale e programmatica annuale e/o pluriennale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dall'Organo Amministrativo;
- d) sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società e sugli indirizzi gestionali forniti dall'Ente affidante i servizi;
- e) approvazione e revisione sostanziale del budget
- f) sulla ripartizione degli utili;
- g) sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- h) sulla vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
- i) sull'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e dismissione di partecipazione in essere;
- j) su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o partecipate;
- k) sulla determinazione del voto che il legale rappresentante di ERF dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell'ambito delle previsioni dei rispettivi statuti delle società controllate sulle seguenti materie:
 - modifiche dello statuto;
 - operazioni societarie;
 - approvazione del bilancio;

- nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- approvazione e revisione sostanziale del budget;
- vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'assemblea medesima.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme stabilite dall'art. 2369 codice civile comma3.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

Art. 16 – Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di attenersi agli indirizzi gestionali forniti dall'Ente Pubblico affidante i servizi svolti.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente. Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato mediante avviso comunicato agli Amministratori ed ai Sindaci per lettera raccomandata, posta elettronica o telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per il consiglio di amministrazione e comunque in conformità alle disposizioni di legge. In caso di convocazione a mezzo telefax o di posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano.

I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire;
- c) che sia consentito al Presidente della riunione di (i) accertare l'identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con cui sono collegati gli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le sue determinazioni sulle materie di cui al successivo art. 19 e su quelle ulteriori eventualmente indicate dall'Assemblea dei Soci risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato. Tale libro è da intendere quello sociale.

Art. 19 – Compiti dell'Organo Amministrativo – Deleghe

Salvo le materie riservate alla competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15, l'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, compresi quelli di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, nei limiti ed in conformità di quanto stabilito dalla legge e svolge i propri compiti in conformità al budget approvato dall'Ente Pubblico capogruppo ed agli indirizzi ed agli obiettivi approvati dalla stessa.

L'Organo Amministrativo predispone, nell'ambito delle regole/procedure dell'Ente capogruppo, il budget preventivo e i piani operativi per l'esercizio successivo, specificando gli obiettivi che la società intende perseguire in termini di attività e di servizi da svolgere e di risultati economico finanziari da raggiungere.

Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è tenuto a redigere ogni sei mesi report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget accompagnati da una relazione esplicativa sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno solo dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni in ordine tecnico-amministrativo a dirigenti della società o delle società e/o della società controllante.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri in coerenza con le disposizioni organizzative e/o regolamentari stabilite dalla capogruppo. In tal caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale.

Non sono comunque delegabili le seguenti attribuzioni:

- a) nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- b) ratifica/approvazione accordi sindacali in coerenza con regole/procedure dell'Ente capogruppo e all'interno del Budget autorizzato.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico le seguenti materie sono preventivamente autorizzate dall'Assemblea:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;
- definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più dirigenti, cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento.

L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea dei Soci almeno due volte all'anno al fine di informare i medesimi:

- sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali società controllate e collegate;
- sull'esecuzione degli atti autorizzati dall'assemblea nelle materie indicate dal presente articolo;
- su ogni ulteriore materia eventualmente indicata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito tale Organo, è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire:

- lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società in coerenza con l'organizzazione del gruppo;
- il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici in coerenza con i programmi annuali e pluriennali di gruppo;
- l'attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria e di politica industriale e finanziaria.

Art. 21 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

La rappresentanza della società spetta altresì ai direttori e procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Titolo VII

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 codice civile.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, salvo per il primo Collegio nominato nell'atto Costitutivo.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea in ossequio alla normativa vigente ed alle direttive della controllante.

Anche il Collegio Sindacale può riunirsi in audio o videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale esercita anche l'attività di controllo contabile nel caso in cui non sia stato conferito l'incarico di revisore contabile di cui all'articolo successivo.

Art. 23 – Revisore Legale

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze.

Il revisore legale o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti previsti dalla legge. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

L'incarico del controllo legale dura tre esercizi. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale – Bilancio

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25 – Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito secondo le delibere dell'Assemblea.

Art. 26 – Distribuzione degli acconti

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.